

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1997

Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualita'".

(GU n.153 del 3-7-1997)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualita'";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 188/1990 che stabilisce l'istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualita'";

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico del 27 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, vengono individuati gli elementi che devono caratterizzare i predetti marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualita'";

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico, adottata nella seduta del 27 marzo 1996, concernente l'indizione di un pubblico concorso per la progettazione dei marchi sopraindicati, nonche' la successiva pubblicazione di detto bando nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 44 del 31 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico del 12 dicembre 1996 con la quale il suddetto Consiglio proclama vincitori del concorso lo studio Roberto Duse Wave/Design con sede in Monfalcone (Gorizia) coautori il sig. Roberto Duse e il sig. Denis Canciani per il marchio "ceramica artistica e tradizionale" e la sig.na Valentina Giorri di Villacidro (Cagliari) per il marchio "ceramica di qualita'";

Decreta:
Art. 1.

1. Per la ceramica artistica e tradizionale il marchio di cui nelle premesse e' costituito dal seguente simbolo grafico di base:

----> Vedere MARCHIO a Pag. 14 della G.U. <----

2. Nello spazio delimitato dalle linee sottostanti al simbolo grafico deve essere indicata la zona di affermata produzione ceramica, come richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 188/1990, da individuare con il nome, oppure, o anche in aggiunta, con una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o logotipi relativi alla produzione ceramica da tutelare.

Art. 2.

1. Per la ceramica di qualita' il marchio di cui nelle premesse e' costituito dal seguente simbolo grafico di base:

----> Vedere MARCHIO a Pag. 14 della G.U. <----

2. Nello spazio tra il simbolo grafico e il box nero deve essere indicata, con scritta in times grassetto corsivo 18 punti, la categoria di appartenenza con una delle seguenti diciture: l'ornamentale, la stoviglieria, le piastrelle, i sanitari.

3. Nel box nero va indicato, con scritta in negativo Helvetica normale 13 punti, il codice o il simbolo del produttore seguito dall'indicazione della tipologia merceologica di uno dei seguenti materiali utilizzati: porcellana, gres, terracotta, maiolica, terraglia.

4. I caratteri tipografici sopra descritti sono riportati, a titolo esemplificativo, nei rispettivi spazi sottostanti il simbolo grafico.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: Bersani